



Mod. 08

Al Coordinatore del
Corso di Laurea in
dell'Università Europea di Roma
S E D E

**DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI
PER ATTIVITÀ PREGRESSE**

Il sottoscritto _____
(*cognome e nome*)

nato a _____ (*prov.* _____) il _____

domiciliato in _____

città _____ (*prov.* _____) CAP _____ tel. _____

iscritto al Corso di Laurea in _____

con numero matricola _____

CHIEDE

che, ai fini della determinazione della propria carriera universitaria, siano riconosciuti i seguenti crediti per attività pregresse:

PARTE PRIMA

ESAMI SOSTENUTI PRESSO ALTRA UNIVERSITÀ O IN ALTRO CORSO DI LAUREA

I

1. Esame di cui si richiede il riconoscimento:

.....

2. Anno di Corso in cui è previsto l'esame di cui si chiede il riconoscimento:

.....

3. Denominazione dell'insegnamento frequentato nel Corso di provenienza:

.....

4. L'esame è stato sostenuto presso

.....

(indicare l'Università ed il Corso di laurea presso cui l'esame è stato sostenuto)

5. L'esame è stato sostenuto nell'anno accademico.....

(indicare l'anno in cui l'esame è stato sostenuto)

6. Crediti attribuiti all'esame nel Corso di provenienza:

.....

7. L'esame è stato sostenuto con il Prof.

....., quale docente: di ruolo

non di ruolo

(Specificare il nome del docente e barrare la casella che interessa)

(N.B. – Questa informazione è richiesta nel solo caso in cui l'esame sia stato sostenuto presso un Ente non statale)

8. L'esame di cui si richiede il riconoscimento è previsto:

dal curriculum ufficiale degli studi del Corso di laurea;

dal piano di studi individuale presentato dallo studente

(Barrare la casella che individua la situazione che ricorre)

9. Ulteriori precisazioni sui contenuti dell'attività svolta e dell'esame sostenuto:

.....

.....

10. Documenti che si allegano:

.....

.....

.....

PARTE SECONDA ATTIVITÀ LINGUISTICHE		
Conoscenze linguistiche di cui si chiede il riconoscimento	Eventuali titoli posseduti (<i>specificare</i>)	Documenti giustificativi che si producono (<i>specificare</i>)
	
	
	

PARTE TERZA ATTIVITÀ INFORMATICHE	
Corsi di informatica frequentati o attività informatiche svolte professionalmente (<i>specificare</i>)	Documenti che si producono (<i>specificare</i>)

PARTE QUARTA
PREGRESSE ESPERIENZE PROFESSIONALI
O CONOSCENZE ED ABILITÀ ACQUISITE
IN CORSI DI LIVELLO POST-UNIVERSITARIO
ALLA CUI PROGETTAZIONE O REALIZZAZIONE L'UNIVERSITÀ ABBIÀ CONCORSO

Esperienza professionale, conoscenza o abilità acquisita (specificare)	Attività formativa di cui si richiede il riconoscimento	Documentazione giustificativa che si produce
	
	
	
	
	
	
	

Roma,

Firma dello studente

NOTE :

- 1) La domanda deve essere presentata presso la Segreteria del Corso di laurea entro il termine del 31 dicembre dell'anno accademico da cui si desidera farne decorrere gli effetti.
- 2) Qualora richieda il riconoscimento di un esame che non trova corrispondenza nel *curriculum* degli studi previsto dal Regolamento del Corso di laurea, lo studente può inserire l'insegnamento nel proprio piano di studi individuale, alle condizioni previste dalle vigenti norme regolamentari.
- 3) Qualora sia richiesto il riconoscimento di esami sostenuti presso altre Università o di conoscenze o abilità acquisite presso Corsi di livello post-universitario, è necessario produrre copia del programma di insegnamento.
- 4) Il riconoscimento dei crediti acquisiti mediante esami sostenuti in altri Corsi di studio dell'Università Europea di Roma o di altre Università abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è subordinato alle seguenti condizioni:
 - ❖ comparabilità del programma dell'insegnamento frequentato nel Corso o presso l'Università di provenienza con il programma dell'insegnamento cui si riferiscono i crediti da riconoscere;
 - ❖ non obsolescenza delle conoscenze acquisite;
 - ❖ comparabilità dell'impegno orario di lavoro richiesto presso il Corso o l'Università di provenienza con quello previsto dal *curriculum* del Corso di laurea che accoglie lo studente;
 - ❖ rispetto delle norme sulla propedeuticità degli esami;
 - ❖ nel caso in cui l'esame sia stato sostenuto presso un'Università non statale, attribuzione del voto da parte di un docente universitario di ruolo.
- 5) Non possono essere attribuiti crediti in misura maggiore a quella prevista dal curriculum del Corso di laurea che accoglie lo studente per l'attività di cui è richiesto il riconoscimento.
- 6) Qualora non sia possibile adottare un adeguato provvedimento di riconoscimento degli esami sostenuti presso altra Università o in altro Corso di studio sulla sola base della documentazione prodotta dallo studente o nella mancanza di alcune condizioni previste dal precedente punto 4), il riconoscimento dei CFU può essere subordinato al parere favorevole del titolare dell'insegnamento, all'esito di un colloquio diretto a meglio verificare la comparabilità dei programmi del corso già frequentato con quelli del Corso di laurea a cui lo studente accede, la non obsolescenza delle conoscenze acquisite, la comparabilità dell'impegno orario richiesto o la derogabilità delle norme sulla propedeuticità.
- 7) Il riconoscimento degli esami sostenuti presso altre Università o altri Corsi di studio può essere parziale, in relazione alle parti del programma per le quali si ravvisano le condizioni prescritte dal precedente punto 4). Il Consiglio del Corso di laurea determina le modalità per l'acquisizione dei crediti residui, subordinandolo all'esito favorevole di un esame integrativo o al parere del docente titolare dell'insegnamento all'esito del colloquio previsto dal punto precedente, limitato alle parti del programma non riconosciute.
- 8) Nel caso in cui i crediti acquisiti nel Corso o presso l'Università di provenienza siano inferiori a quelli previsti dal *curriculum* del Corso di laurea a cui lo studente accede, il Consiglio del Corso di laurea determina i debiti formativi da colmare e le modalità della loro acquisizione.
- 9) Qualora siano riconosciuti crediti per effetto di esami sostenuti presso altre Università, il voto conseguito **non concorre a determinare la media per la votazione finale**.
- 10) Le precedenti disposizioni si applicano anche agli studenti decaduti a norma dell'art. 149 del r.d. 1592/1933, che richiedano il reintegro nella pregressa posizione, con riconoscimento degli esami sostenuti.

- 11) I crediti per attività linguistiche o informatiche possono essere riconosciuti in base ad idonea documentazione giustificativa o in base alle certificazioni rilasciate da Istituti abilitati ad attestare il possesso delle relative conoscenze.
- 12) I crediti per pregresse esperienze professionali o per conoscenze o abilità acquisite in Corsi di livello post-secondario alla cui progettazione o realizzazione l'Università abbia concorso, possono essere riconosciuti sulla base di apposita documentazione probatoria, attestante l'avvenuto svolgimento delle attività in questione, previa verifica della conformità dei titoli posseduti con gli specifici obiettivi formativi dell'attività di cui si chiede il riconoscimento. Qualora riguardi insegnamenti inclusi nel *curriculum* del Corso di studi o nel piano individuale presentato dallo studente e debitamente approvato, il riconoscimento è subordinato al parere favorevole del docente incaricato dell'insegnamento stesso.
- 13) Il numero dei crediti riconosciuti per conoscenze ed abilità professionali, nonché per altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, non può essere superiore a sessanta.
- 14) I crediti sono riconosciuti in relazione all'anno di corso nel quale ne è prevista l'acquisizione, secondo il *curriculum* del Corso di laurea che accoglie lo studente o secondo il piano di studi individuale da lui presentato e debitamente approvato.
- 15) Nel caso di trasferimento dallo stesso Corso di laurea di altra Università o da altro Corso di laurea affine, lo studente è assoggettato alle stesse norme e condizioni vevoli per gli studenti interni in tema di iscrizione agli anni successivi al primo.
- 16) Per gli studenti immatricolati per la prima volta o provenienti da Corso di laurea non affine, il riconoscimento di 60 crediti, riferibile a qualsiasi anno di corso, equivale al riconoscimento di un intero anno accademico. In tal caso, lo studente ha diritto ad essere iscritto al corrispondente anno di corso successivo al primo. Il Consiglio del Corso di laurea può disporre l'iscrizione all'anno accademico successivo a quello di competenza anche con un debito formativo non superiore a 20 crediti.
- 17) E' raccomandata la frequenza delle lezioni anche nel caso in cui sia stato disposto il riconoscimento dei crediti relativi all'insegnamento.